



REGOLAMENTO ANTIDOPING

Premesse

- Vista** la Dichiarazione approvata il 4 febbraio 1999 dalla Conferenza Mondiale sul Doping svoltasi a Losanna, con la quale si è riaffermato il concetto che il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina e costituisce violazione al regolamento che il Movimento Olimpico ha disposto, nella consapevolezza della minaccia che il doping rappresenta per la salute dei giovani e degli atleti;
- Visto** il Codice Antidoping del Movimento Olimpico;
- Preso atto** della costituzione della Agenzia Mondiale Antidoping;
- Vista** la Legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping;
- Viste** le norme penale sul maltrattamento degli animali e le norme inerenti il benessere del cavallo;
- Considerato** che per doping si intende sia l'assunzione di sostanze o il ricorso a metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell'atleta/umano e/o dell'atleta/cavallo, comunque in grado di alterarne artificialmente le prestazioni competitive, sia la presenza nell'organismo dell'atleta di sostanze proibite non consentite ricomprese negli appositi elenchi approvati dalle competenti autorità nazionali ed internazionali;
- Considerato,** altresì, che nel Codice Antidoping del Movimento Olimpico vigente si indica, tra l'altro, che è possibile comminare sanzioni o misure aggravate a tesserati resisi colpevoli di violazioni della normativa antidoping, e che non di meno potrebbero verificarsi circostanze di natura eccezionale che possano creare le condizioni per un'eventuale modifica delle sanzioni stesse;
- Considerato,** e dello Sport) al completamento delle procedure di competenza degli Organi federali; Tutto quanto sopra considerato, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) adotta il seguente Regolamento Antidoping.

PRINCIPI GENERALI

Definizione del Doping nello sport

1. Il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina. Per doping si intende:
 - a) la somministrazione, l'assunzione e l'uso di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici e l'impiego di metodi proibiti da parte di atleti e di soggetti dell'ordinamento sportivo;
 - b) il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell'atleta (uomo e/o cavallo), o in grado di alterarne artificialmente le prestazioni competitive;
 - c) la presenza nell'organismo dell'atleta/uomo di sostanze proibite o l'accertamento del ricorso a metodologie non consentite facendo riferimento all'elenco emanato dal CIO ed ai successivi aggiornamenti. Mentre per l'atleta/cavallo si farà riferimento all'elenco emanato dalla W.A.W.E. (World Association for Working Equitation) e dalla F.E.I.
2. Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti.
3. E' altresì vietato raccomandare, proporre, autorizzare, permettere oppure tollerare l'uso di qualsiasi sostanza o metodo che rientri nella definizione di doping allo stesso modo del traffico di tale sostanza.
4. L'accertamento di un fatto di doping, l'acquisizione di una notizia relativa ad un fatto di doping o alla violazione della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 comporta l'attivazione di un procedimento disciplinare e l'applicazione delle sanzioni stabilite dal W.A.D.A. (World Antidoping Agency - www.wada-ama.org).

ART. 1

PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente Regolamento, mediante la tutela della leale competizione, è volto a preservare i valori dello sport e la salvaguardia del benessere dei cavalli nello svolgimento delle manifestazioni organizzate e riconosciute dalla S.E.F. Italia.



ART. 2 **RESPONSABILIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI SEF ITALIA**

La SEF ITALIA, ai fini della tutela del benessere dei cavalli e dei valori dello sport, ritiene imprescindibile l'atteggiamento di consapevolezza e responsabilità verso il presente Regolamento da parte delle associazioni affiliate e dei cavalieri partecipanti alle manifestazioni.

Il rispetto delle linee guida indicate nel Regolamento è condizione doverosa e fondamentale per garantire lo svolgimento delle competizioni secondo i principi di correttezza, lealtà e spirito sportivo.

ART.3 **CLASSIFICAZIONE SOSTANZE E LIVELLI DI TOLLERANZA**

Le associazioni affiliate, il personale di supporto e le "Persone Responsabili" (proprietario e/o cavaliere) sono tenute a conoscere la diversa classificazione delle sostanze e degli eventuali livelli di tolleranza, utile a comprendere le modalità di somministrazione di medicinali verso i soggetti cinofili.

Vengono quindi definiti:

- Un elenco delle **"sostanze proibite"** la cui applicazione è in ogni caso vietata ai cani destinati ad attività agonistiche. Queste sostanze, in quanto vietate, **non devono avere alcun livello di tolleranza.**
- Un elenco delle sostanze **"ammesse per scopi terapeutici"** la cui somministrazione è consentita, ma richiede un determinato periodo di sospensione prima delle gare. Per queste sostanze **può essere previsto un campo di tolleranza.**

Gli elenchi e la classificazione delle sostanze sono da ritenersi vincolanti ed incontestabili sono quelle dell' Agenzia Mondiale Antidoping per gli atleti/umani e della F.E.I. per l'atleta/cavallo.

Le sostanze medicamentose vietate sono tutte quelle di provenienza esterna, anche se di natura endogena:

- a. Sostanze che agiscono sul sistema nervoso;
- b. Sostanze che agiscono sul sistema cardiovascolare;
- c. Sostanze che agiscono sul sistema respiratorio;
- d. Sostanze che agiscono sul sistema digestivo, escluse le sostanze specifiche per il trattamento orale delle ulcere gastriche;
- e. Sostanze che agiscono sul sistema urinario;
- f. Sostanze che agiscono sul sistema riproduttivo;
- g. Sostanze che agiscono sul sistema muscolo-scheletrico;
- h. Sostanze che agiscono sulla pelle (es. agenti ipersensibilizzanti);
- i. Sostanze che agiscono sul sistema sanguigno;
- l. Sostanze che agiscono sul sistema immunitario, eccetto i vaccini previsti contro agenti infettivi.
- m. Sostanze che agiscono sul sistema endocrino, secrezioni endocrine e loro equivalenti.
- n. Sostanze antipiretiche, analgesiche ed antinfiammatorie;
- o. Sostanze citotossiche.
- p. Sostanze mascheranti.

Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alle sostanze vietate e tollerate dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA per l'atleta umano e della F.E.I. per il cavallo.

ART. 4 **COMPORAMENTI CONSIDERATI "VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO".**

Le associazioni affiliate, il personale di supporto e le "Persone Responsabili" hanno il dovere di assicurarsi che nessuna sostanza proibita (o suo metabolita) venga in alcun momento somministrata al cavallo/atleta.



SEF-ITALIA
SCUOLA DI FORMAZIONE



Iscritto al Registro Nazionale
delle Associazioni di
Promozione Sociale al nr 168

La somministrazione di sostanze classificate come “ammesse per scopi terapeutici” deve rispettare i relativi tempi di sospensione prima delle gare ed i campi di tolleranza indicati.

La violazione di quanto di cui sopra, alla luce dei campioni prelevati a titolo di controllo, comporta la perseguibilità della “*Persona Responsabile*” e la responsabilità aggiuntiva del personale di supporto.

Il tentato uso di una sostanza proibita rappresenta una violazione al Regolamento a prescindere dal successo o dal fallimento di tale azione.

La mancata o insufficiente vigilanza non è considerata giustificazione.
Rappresentano altresì una violazione al Regolamento:

- Il rifiuto (o il tentativo di rifiuto) di sottrarsi senza giustificazione al prelievo di controllo.
- La manomissione (o il tentativo di manomissione) di qualsiasi parte delle procedure di controllo.
- Il possesso, senza giustificato motivo, di una sostanza proibita o l’impiego di una procedura vietata dal Regolamento.
- Il commercio, i tentativi connessi e la messa in circolazione di sostanze proibite e di procedure vietate dal Regolamento.
- L’assistenza, l’incoraggiamento e la complicità in situazioni di violazione (o tentata violazione) del Regolamento.
- L’omessa denuncia di situazioni con comprovata violazione del Regolamento.

ART. 5 PRELIEVI DI CONTROLLO

I soggetti partecipanti (uomini e cavalli) a manifestazioni organizzate o riconosciute dalla SEF Italia possono essere oggetto di controlli atti a verificare il rispetto del Regolamento antidoping.

Durante l’attività di controllo il personale preposto non può allontanarsi dall’area di svolgimento delle procedure, salvo una delega che ne ufficializzi la sostituzione con un altro Ufficiale di gara.

5.1. Responsabilità dei prelievi

La SEF Italia e gli Ufficiali di Gara (Veterinari Antidoping, giudici e personale incaricato) sono gli unici responsabili dei controlli in questione, fatto salvo delle competenze degli organi dello Stato nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il Dipartimento Veterinario della SEF Italia è supervisore di tutti i prelievi condotti e designa i Veterinari Antidoping dando loro la qualifica per effettuare i controlli.

Il Comitato Organizzatore di un qualsiasi evento riconosciuto dalla SEF Italia deve predisporre e rendere disponibile un’apposita area adibita ai controlli. Questa area non deve essere accessibile al pubblico e, dal momento che i controlli saranno effettuati a sorpresa, deve sempre essere operativa.

5.2. Comunicazione del controllo al soggetto responsabile

La “*Persona Responsabile*” deve essere informata del controllo al termine della prestazione competitiva del cavallo, per poter presenziare al prelievo dei campioni.

La mancata presenza della “*Persona Responsabile*” o di un suo delegato è considerata come un’accettazione della modalità di applicazione delle procedure di controllo.



Nel caso in cui vengano utilizzate procedure di controllo con esito immediato, l'Ufficiale di gara preposto deve informare la "Persona Responsabile" circa l'esito della prova ed eventuali conseguenze disciplinari.

5.3. Modalità di svolgimento dei prelievi

Tutti i cavalli partecipanti a manifestazioni riconosciute dalla SEF Italia possono essere sottoposti al prelievo di campioni biologici ed al rilievo di parametri fisiologici, secondo quanto ritenuto necessario per l'attuazione del Regolamento.

Prima di procedere con il prelievo è necessario disinfettare la cute del soggetto con alcool 70° non contenente più del 10% di metanolo. Il sangue prelevato dovrà essere direttamente convogliato all'interno dell'apposito contenitore.

Le urine devono essere prelevate utilizzando un altro contenitore in dotazione e, in caso di necessità, potranno essere travasate su un terzo contenitore, sempre in dotazione. Tutti i contenitori vanno chiusi ed appositamente sigillati, per evitare aperture non autorizzate prima dell'arrivo al laboratorio per le analisi.

Il tempo massimo di attesa per il prelievo delle urine è di 60 minuti dall'ingresso all'interno dell'area adibita al controllo.

Il materiale biologico prelevato viene suddiviso in due campioni uguali, denominati "Campione A" e "Campione B". Quando previsto, il "Campione B" può essere suddiviso in due ulteriori parti, denominate rispettivamente "Campione B – Sangue" e "Campione B – Urina".

Tutte le operazioni devono essere effettuate da un Veterinario appositamente incaricato dalla SEF Italia, la quale a sua volta fornisce anche la strumentazione da utilizzare per il controllo.

5.4. Definizione di violazione al Regolamento a seguito del controllo.

Effettuata la procedura di controllo, si ha una violazione al Regolamento quando:

- Il "Campione A" testimonia la presenza di una o più sostanze proibite (o di relativi metaboliti) ed il soggetto responsabile rinuncia alle controanalisi.
- Le controanalisi, effettuate sul "Campione B", confermano la presenza di sostanze proibite rilevata dal "Campione A".

ART. 6

DEFINIZIONE DEL NUMERO DI CONTROLLI ANNUI

La SEF Italia programma annualmente il numero di controlli, seguendo anche le direttive della Commissione Veterinaria circa le manifestazioni dove questi vengono ritenuti più opportuni.

Un soggetto può essere sottoposto a più controlli durante una singola manifestazione.

6.1. Controlli aggiuntivi

I Referenti dei vari settori possono proporre alla SEF Italia dei prelievi aggiuntivi rispetto a quanto programmato, a patto che consentano di eseguire controlli su soggetti candidati a far parte di squadre ufficiali.

6.2 Scelta dei soggetti da controllare

La scelta dei soggetti da controllare può avvenire per sorteggio oppure su indicazione del Presidente di Giuria e del Veterinario della Federazione.

6.3 Identità del soggetto da controllare

L'identità viene accertata mediante il controllo del Documento Identificativo, il rilievo dei dati segnaletici o la lettura del microchip.

Ogni tentativo da parte della "Persona Responsabile" atto a ritardare ed ostacolare il controllo comporta la squalifica immediata dalla manifestazione ed il deferimento agli Organi di Giustizia, per i provvedimenti del caso.

A seguito di tali comportamenti la procedura di controllo viene comunque eseguita.



SEF-ITALIA
SCUOLA DI FORMAZIONE



Iscritto al Registro Nazionale
delle Associazioni di
Promozione Sociale al nr 168

ART. 7

ANALISI DEI CAMPIONI

I campioni prelevati sono di proprietà della SEF Italia che, per le analisi, si avvale dei laboratori ritenuti più idonei secondo il proprio insindacabile giudizio, come Istituti Zooprofilattici abilitati o Istituti di analisi certificati nella qualità o Istituti di analisi già adottati dall'ASSI o FISE.

I Laboratori approvati dalla SEF Italia devono eseguire le procedure di analisi secondo i più alti standard internazionali, ed hanno l'obbligo di segnalare per iscritto ed in maniera tempestiva eventuali difformità (anche temporanee) rispetto alle procedure standard concordate.

Tali procedure devono certificare i risultati, identificando la presenza o meno di sostanze proibite all'interno dei singoli campioni. *I campioni possono essere utilizzati per "finalità scientifiche" dietro esplicita autorizzazione della persona responsabile ed a garanzia dell'anonimato*

7.1. Risultati delle analisi

I risultati delle analisi hanno fede privilegiata per quanto riguarda le procedure disciplinari e devono essere inviati esclusivamente alla SEF Italia, con un certificato firmato da un rappresentante del Laboratorio. Tutte le comunicazioni inerenti il risultato hanno titolo di riservatezza.

Qualora l'analisi del "Campione A" non rilevi una violazione al Regolamento, la SEF Italia può procedere con l'archiviazione del caso.

Viceversa, la SEF Italia comunica alla "Persona Responsabile":

- Il "Rilevamento Analitico Avverso", ossia la presenza di sostanze proibite all'interno del "Campione A".
- La violazione del Regolamento.
- Il diritto a richiedere una copia del Certificato di Laboratorio inerente il Campione.
- Il diritto a richiedere le controanalisi sul "Campione B", compilando un apposito modulo di richiesta entro i termini stabiliti. La non compilazione o la compilazione ritardata di questo modulo equivalgono alla rinuncia alle controanalisi.

7.2. Accettazione del risultato del "Campione A"

Qualora la "Persona Responsabile" accetti l'esito delle analisi svolte sul "Campione A" (rinunciando quindi alle controanalisi) la SEF Italia può scegliere, a propria discrezione, di procedere comunque con le analisi del "Campione B".

Tali analisi dovranno solamente confermare il "Rilevamento Analitico Avverso" del "Campione A" e non comportano obblighi di comunicazione verso la "Persona Responsabile".

7.3. Controanalisi sul "Campione B"

La Federazione deve comunicare alla "Persona Responsabile" la data delle controanalisi sul "Campione B" e, a propria scelta, può inviare un proprio delegato.

La "Persona Responsabile" può presenziare alle controanalisi e richiedere la presenza di un proprio consulente di fiducia. Entrambi, nel caso fossero impossibilitati a prendere parte alle controanalisi, possono delegare una terza persona di fiducia, che dovrà accreditarsi entro 5 gg. presso la SEF Italia ed il Laboratorio presentando la delega e la fotocopia di un documento d'identità del delegante. Le controanalisi vengono effettuate anche in assenza della "Persona Responsabile", di un consulente di fiducia o di un delegato.



SEF-ITALIA
SCUOLA DI FORMAZIONE



Iscritto al Registro Nazionale
delle Associazioni di
Promozione Sociale al nr 168

7.4 Esiti delle controanalisi

Se le analisi sul “Campione B” non confermano il risultato del “Campione A” il procedimento viene archiviato e la Federazione provvede ad informare la “*Persona Responsabile*”.

Viceversa, il Laboratorio informerà la SEF Italia in maniera riservata, inviando le copie dei risultati analitici ed eventuali perizie tecniche prodotte dal consulente di fiducia della “*persona responsabile*”. Anche in questo caso la SEF Italia provvederà ad informare la “*Persona Responsabile*” stessa.

La comparazione degli esiti relativi ai Campioni “A” e “B” è valida anche in caso di confronto incrociato, ossia quando l’uno viene rilevato analizzando il sangue e l’altro analizzando le urine o viceversa.

7.5 Costi delle analisi

I costi degli esami sul “Campione A” sono a carico della SEF Italia. I costi per l’esame del “Campione B” sono a carico del richiedente nel caso confermino quanto rilevato dall’analisi del “Campione A”.

ART.8 RILEVAMENTO ATIPICO

Il “*Rilevamento Atipico*” viene segnalato dal Laboratorio nel momento in cui l’analisi del Campione “A” accerta la presenza di sostanze che possono essere anche di produzione endogena.

A seguito di una segnalazione di questo tipo la SEF Italia si preoccuperà innanzitutto di verificare che il “*Rilevamento Atipico*” non sia causato da difformità nella procedura di prelievo o negli standard di laboratorio.

Qualora l’accertamento non evidenzia difformità nelle procedure di prelievo e di analisi, la SEF Italia procederà informando la “*Persona Responsabile*” che il “*Rilevamento Atipico*” rinvenuto è da considerare un “*Rilevamento Analitico Avverso*”.

Viceversa, nel caso in cui si riscontrino evidenti difformità nelle procedure, la SEF Italia potrà archiviare il caso.

La SEF Italia può comunque decidere di analizzare il “Campione B” prima della conclusione dell’indagine volta a stabilire la presenza o meno di un caso di “*Rilevamento Atipico*”.

ART.9 PROVA DELLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

La circostanza di violazione del regolamento, secondo le modalità indicate negli articoli 4 e 5, comporta la responsabilità della “*persona responsabile*” fino a prova contraria, che evidenzi il caso fortuito o la somministrazione di sostanze proibite contro la propria volontà.

Le violazioni del Regolamento possono essere provate con qualunque mezzo, compresa la confessione.

La “*Persona Responsabile*” può contestare la violazione del regolamento solamente dimostrando che il Laboratorio incaricato ha rispettato gli standard indicati nell’art. 7 e che ciò ha causato la situazione di “*Rilevamento Analitico Avverso*”.

La contestazione può determinare la sospensione cautelativa della “*Persona Responsabile*” e del proprio soggetto equino dall’attività competitiva e, nel caso non venga dimostrato quanto di cui sopra, può portare al pagamento anche delle spese sostenute dalla SEF Italia per l’analisi del “Campione A”.

ART. 10 SANZIONI

L’ammissione di responsabilità e la collaborazione per la scoperta di violazioni al Regolamento possono portare alla riduzione delle sanzioni previste per soggetti sottoposti a procedimento disciplinare.



SEF-ITALIA
SCUOLA DI FORMAZIONE



Iscritto al Registro Nazionale
delle Associazioni di
Promozione Sociale al nr 168

ART. 11 **CONSEGUENZE SULLE SQUADRE**

Se un conduttore commette una violazione al presente Regolamento durante un *Evento a Squadre* riconosciuto dalla SEF Italia la cui classifica si basa sulla somma dei singoli risultati ottenuti dai binomi conduttore/cane, i risultati del binomio oggetto della violazione saranno sottratti dal risultato complessivo di squadra ed eventualmente sostituiti con quelli del successivo membro valido.

Il mancato rispetto del numero minimo di partecipanti a seguito dell'eliminazione di uno o più conduttori responsabili della violazione ha come conseguenza l'eliminazione della squadra stessa dalla classifica.

Allo stesso modo, la violazione del Regolamento da parte di un membro "necessario" (Tecnico, Istruttore, ecc.) comporta la squalifica dell'intera squadra.

ART. 12 **PRESCRIZIONE**

Le violazioni al Regolamento, ai fini disciplinari, vengono prescritte in sei anni a decorrenza dall'evento. La prescrizione viene interrotta dall'atto di deferimento a partire dal quale comincia a decorrere un nuovo identico periodo prescrittivo.

ART. 13 **ESITO DEL GIUDIZIO**

I casi di "positività al doping" vengono trasmessi dall'ufficio veterinario alla Commissione di disciplina, la quale informa il Presidente e, per Suo conto, trasmette l'informativa alla competente Procura della Repubblica.



SEF-ITALIA
SCUOLA DI FORMAZIONE



Iscritto al Registro Nazionale
delle Associazioni di
Promozione Sociale al nr 168

VETERINARIO FIDUCIARIO SEF Italia

ART. 1

DEFINIZIONE DEL RUOLO

Il “*Veterinario Fiduciario*” *SEF Italia* è una figura, appartenente alla categoria professionale dei medici veterinari, che chiede alla SEF Italia (previa compilazione dell’apposito Allegato) l’inserimento nello specifico elenco dei veterinari ippiatrici, dichiarando di essere al corrente delle normative per meglio espletare i servizi richiesti dalla Federazione.

ART. 2

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ELENCO

Essere medico veterinario esperto sui cavalli ed in particolare sulle patologie che possono avere i cavalli “sportivi” impiegati nei vari sport. A tale scopo si dovrà allegare il relativo curriculum con fotocopia di laurea o di iscrizione all’albo.

ART.3

FUNZIONI DEL VETERINARIO FIDUCIARIO SEF ITALIA

Il “*Veterinario Fiduciario*” può prendere parte alle manifestazioni organizzate e riconosciute dalla SEF Italia, ricoprendo ruoli atti all’assistenza veterinaria ad esclusione delle attività di “*Ispettore Veterinario*” e di “*Addetto all’Antidoping*”. Tale figura non prevede la possibilità di svolgere ruoli legati all’organizzazione veterinaria, attività riservata ai “*Veterinari Associati*”.

ART. 4

VETERINARIO FIDUCIARIO ASSOCIATO

Il “*Veterinario Fiduciario Associato*” appartiene all’elenco dei “*Veterinari Fiduciari*” e, mediante il pagamento della quota annuale, richiede di essere associato alla SEF Italia.

Oltre ai diritti/doveri contenuti nei regolamenti, la figura del “*Veterinario Fiduciario Associato*” può svolgere un ruolo attivo nell’organizzazione veterinaria attraverso:

- La possibilità di candidarsi per le Commissioni Veterinarie Regionali e di votare un proprio rappresentante all’interno delle stesse.
- La possibilità di svolgere il ruolo di “*Ispettore Veterinario Federale*”.
- La possibilità di essere interpellato per pareri circa gli aspetti tecnici, organizzativi e regolamentari di interesse della SEF Italia.

I “*Veterinari Fiduciari Associati*” vengono dotati di un tesserino di riconoscimento, rinnovabile annualmente con il pagamento della quota associativa.

Qualora la quota non venisse pagata, rimarrebbe valida l’iscrizione all’elenco dei “*Veterinari Fiduciari*”, ma non sarebbe rinnovata l’appartenenza all’elenco dei “*Veterinari Fiduciari Associati*”, con conseguente perdita delle specifiche possibilità sopra descritte.